



Proposta n. 280 / 2016

PUNTO 66 / 1 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 19/04/2016

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 517 / DGR del 19/04/2016

OGGETTO:

Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, con sperimentazione del sistema di formazione duale. Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Apertura termini.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Mario Caramel	
Segretario verbalizzante		

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ELENA DONAZZAN

STRUTTURA PROPONENTE

DIPARTIMENTO FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, con sperimentazione del sistema di formazione duale. Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Apertura termini.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento approva l'apertura dei termini per la presentazione dei progetti formativi per percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, finalizzati al rilascio di qualifiche professionali nella sezione servizi del benessere da realizzare nel triennio 2016/2019 nell'ambito della sperimentazione del sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale, finanziati con le risorse assegnate per la sperimentazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il riparto 2015.

Il relatore riferisce quanto segue.

Il 24 settembre 2015 è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni, l'Accordo sulle azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Si tratta di una sperimentazione che si colloca tra le novità legislative introdotte dal D.Lsg. 81 del 15/6/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" che negli articoli 41 e seguenti disciplina anche il contratto di apprendistato per la qualifica professionale, come tipologia di contratto che integra organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Le Regioni hanno sottoscritto in data 13/1/2016 i protocolli di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui si dà l'avvio alla sperimentazione del Sistema Duale, che ha l'intento di rafforzare il collegamento tra istruzione e formazione professionale e mondo del lavoro favorendo la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro e l'occupabilità dei giovani, attraverso gli strumenti dell'apprendistato formativo e dell'alternanza scuola lavoro.

La sperimentazione del sistema duale si articola in due linee di intervento:

1. Linea 1: sviluppo e rafforzamento del sistema di placement dei Centri di Formazione Professionale (CFP). Si tratta di una linea di intervento che utilizza fondi del programma Formazione e Innovazione per l'Occupazione (FIxO) Youth Employment Initiative (YEI), gestita direttamente da Italia Lavoro in accordo con il Ministero del Lavoro e si articola nelle seguenti fasi:
 - selezione dei CFP da coinvolgere sulla base del bando di Italia Lavoro;
 - costituzione o rafforzamento di uffici di orientamento e placement all'interno dei CFP selezionati;
 - eventuali incentivi per la copertura dei costi del tutoraggio aziendale.
2. Linea 2: sostegno di percorsi di IeFP nell'ambito del sistema duale, linea gestita direttamente dalle regioni, che è oggetto dei protocolli sottoscritti in data 13/1/2016.

Per l'attuazione della Linea 2 della sperimentazione sono previsti due riparti a carico degli esercizi finanziari 2015 e 2016. Il primo stanziamento a carico del bilancio 2015 è già stato ripartito con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 417/I/2015 del 17/12/2015, che ha assegnato al Veneto euro 11.736.023,00 per la realizzazione nel 2015/2016 e nel 2016/2017 di diverse tipologie di azioni, tra cui sono compresi anche percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale.



L'istruzione e formazione professionale, realizzata attraverso i Centri di Formazione Professionale accreditati – che coinvolge ogni anno in Veneto circa 20.000 minori – ha svolto in questi anni un ruolo fondamentale nell'innalzamento complessivo della qualità dell'istruzione secondaria: ne sono prova i dati dell'ISTAT sugli abbandoni scolastici prematuri, che evidenziano come in Veneto tra il 2004 e il 2014 la percentuale di giovani tra i 18 e i 24enni che ha come titolo di studio massimo la licenza media e che non frequentano altri corsi scolastici o non svolgono attività formative superiori ai 2 anni, sia scesa dal 18,4% del 2004 all'8,4% del 2014, dato che si configura come la miglior performance nazionale in materia di lotta alla dispersione.

I percorsi triennali di istruzione e formazione registrano inoltre un ottimo livello di raccordo con il mondo del lavoro. Un monitoraggio effettuato su un campione di 400 aziende che hanno ospitato stagisti della formazione iniziale, ha evidenziato l'esistenza di un rapporto consolidato tra le imprese venete e gli organismi di formazione e un elevato gradimento nelle imprese intervistate per l'esperienza dello stage: la quasi totalità delle stesse, infatti, si è dichiarata propensa a ripetere l'esperienza, mentre un terzo delle aziende intervistate ha dichiarato di ospitare gli stagisti con l'intento di testarli per future collaborazioni.

La sperimentazione del sistema di formazione duale costituisce quindi un'importante occasione per rafforzare il collegamento tra il sistema degli organismi di formazione accreditati che realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale e il mondo del lavoro, attuando un'integrazione ancora più salda tra il percorso di formazione svolto presso il CFP presso cui gli studenti sono iscritti e i periodi di applicazione pratica in azienda.

Le figure attivabili nei percorsi triennali e le relative competenze, di base e tecnico-professionali, declinate in abilità e conoscenze, sono previste nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, approvato nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27.07.2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di IeFP di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con il decreto MIUR dell'11.11.2011.

Tra queste sono comprese anche le due qualifiche della sezione benessere, l'“operatore del benessere: indirizzo acconciatura” e “operatore del benessere: indirizzo estetica”, a cui si riferisce il presente provvedimento.

Per avviare la sperimentazione in oggetto, si propone ora all'approvazione della Giunta regionale come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'avviso di apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi sperimentali volti alla realizzazione di percorsi triennali di IeFP nell'ambito del sistema duale, finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali nella sezione servizi del benessere, da avviare nel 2016/2017 e che giungeranno a conclusione nel 2018/2019, **Allegato A**;
- la Direttiva per la presentazione di progetti formativi, **Allegato B**;

determinando in € 2.538.150,00 l'importo massimo delle contribuzioni pubbliche autorizzabili, con successivi atti del Direttore della Sezione Formazione, a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con il Decreto n. 417/I/2015 del 17/12/2015, che confluiranno nel capitolo di nuova istituzione chiesto con nota prot. n. 141327 del 12/4/2016.

Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spediti esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo formazione@pec.regione.veneto.it con le modalità e nei termini previsti dalla citata direttiva - **Allegato B** - alla Giunta Regionale del Veneto Sezione Formazione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia, pena l'esclusione.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata dalla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Sezione Formazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;



Vista la Legge 28.03.2003, n. 53: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

Visto il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76: “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

Visto il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226: “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

Vista la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002: “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;

Visto l’Accordo tra Regioni e Province Autonome per l’adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;

Visto il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l’Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell’articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l’Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30.12.2015: “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;

Richiamata la DGR n. 698 del 24.05.2011: “Attività di formazione iniziale finanziate dalla Regione Veneto. Approvazione studio per l’applicazione unità di costo standard (Regolamento CE n. 1083/2006)” e le successive modifiche intervenute con le DGR n. 1012 del 05.06.2012 e n. 1004 del 18.06.2013;

Richiamata la DGR n. 1368 del 30/07/2013: “DGR 2891 del 28.12.2012. Approvazione dei risultati del Tavolo Tecnico per il perfezionamento della qualità nella formazione iniziale e per l’individuazione di linee di indirizzo per la programmazione e organizzazione dell’offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale”;

Visto l’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”;

Visto il Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 recante: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Visto il Decreto 12 ottobre 2015 Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;

Visto il Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247”;



Visto il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

Visto il Decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183 e, in particolare, l'articolo 32, comma 3;

Visto il Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

Vista la Legge 17 maggio 1999, n. 144 recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali” e in particolare l'articolo 68;

Visto il Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

Visto l'art. 2 comma 2 della L.R. 54/2012;

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per la realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione con sperimentazione del sistema di formazione duale, finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali nella sezione servizi del benessere, da avviare nel 2016/2017 e che giungeranno a conclusione nel 2018/2019, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare, secondo le motivazioni esposte in premessa, la “Direttiva per la presentazione di progetti per percorsi triennali di istruzione e formazione per il rilascio della qualifica professionale con sperimentazione del sistema di formazione duale nella sezione servizi del benessere”, in esecuzione dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015 e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero del Lavoro il 13/1/2016, riportata nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente entro i termini e con le modalità previste dalla citata direttiva - **Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento, pena l'esclusione;
5. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti alla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Sezione Formazione;
6. di demandare al Direttore della Sezione Formazione l'autorizzazione di eventuali modifiche della direttiva, ivi compresa la tempistica di avvio e termine delle attività, le modalità di realizzazione delle attività, le modalità di erogazione e adempimenti connessi e quanto altro necessario al fine della migliore attuazione della sperimentazione nel territorio veneto;
7. di determinare in euro 2.538.150,00, l'importo massimo delle contribuzioni pubbliche autorizzabili, con successivi atti del Direttore della Sezione Formazione, a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate per la sperimentazione del sistema di formazione duale con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 417/I/2015 del 17/12/2015, che confluiranno nel capitolo di nuova istituzione chiesto con nota prot. n. 141327 del 12/4/2016;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;



9. di incaricare la Sezione Formazione dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel





Presentazione domande attività a finanziamento nazionale
(Delibera Giunta Regionale n. del)

AVVISO PUBBLICO

Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi nell'ambito della sperimentazione del sistema duale:

Presentazione progetti formativi per
**Percorsi triennali di istruzione e formazione per il rilascio della
qualifica professionale con sperimentazione del sistema di
formazione duale**
SEZIONE SERVIZI DEL BENESSERE

- ➔ Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva Regionale. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella citata Direttiva Regionale, Allegato B alla DGR di approvazione dell'avviso. La domanda di accompagnamento dei progetti¹ dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (v. art. 23 D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003), riservandosi l'Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo;
- ➔ Le poste finanziarie stanziate ammontano complessivamente a € 2.538.150,00, a valere sulle risorse ministeriali disponibili assegnate alla Regione del Veneto per la sperimentazione del sistema di formazione duale con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 417/I/2015 del 17/12/2015, che confluiranno nel capitolo di nuova istituzione chiesto con nota prot. n. 141327 del 12/4/2016;
- ➔ Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Sezione Formazione ai seguenti recapiti telefonici:
 - per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5061 – 5026 – 5071, dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
 - per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 279 5131, dal lunedì venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
- ➔ Le domande di ammissione al finanziamento, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente con **firma digitale**, e relativi allegati dovranno essere spediti tramite PEC entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, pena l'esclusione;
- ➔ La **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto – Sezione Formazione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazione@pec.regione.veneto.it;
- ➔ Nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Sperimentazione duale – Percorsi triennali di IeFP – Sezione servizi del benessere";
- ➔ Nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **"Sezione Formazione"**. A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico

¹ Disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> alla voce "Attività 2016/2017. Sperimentazione duale"



a6c8fbb7



messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto²;

- ➔ Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE FORMAZIONE
Dott. Santo Romano

² http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto#def_pec



a6c8fbb7





REGIONE DEL VENETO



**SPERIMENTAZIONE AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO
SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE
NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE.**

***PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE NELLA SEZIONE
SERVIZI DEL BENESSERE***

**ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO D'ISTRUZIONE
E DEL DIRITTO DOVERE ALL'ISTRUZIONE FORMAZIONE**

DIRETTIVA



I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	4
1. Riferimenti legislativi e normativi	4
2. Obiettivi generali	5
3. Tipologie progettuali	5
3.a. Caratteristiche degli interventi	6
3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione	7
4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula	7
5. Requisiti delle sedi	8
6. Destinatari	9
6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione	9
6.b. Decurtazioni per sottonumero negli interventi di secondo e di terzo anno	10
7. Definizione delle figure professionali	10
8. Metodologia	11
9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	12
10. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento	12
11. Forme di partenariato	12
12. Delega	13
13. Risorse disponibili e vincoli finanziari	13
13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi	14
13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza	15
14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti	15
15. Procedure e criteri di valutazione	17
15.a. Criteri di ammissibilità	17
15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto	18
15.c. Griglia per la scheda di valutazione	18
16. Tempi ed esiti delle istruttorie	21
17. Comunicazioni	21
18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi	21
19. Indicazione del foro competente	21
20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.	21
21. Tutela della privacy	21
II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI	22
Premessa	22



1.	Disposizioni generali: Adempimenti dei beneficiari	22
2.	Gestione delle attività: Pubblicizzazione delle iniziative	22
3.	Gestione delle attività: Inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento	23
4.	Gestione delle attività: Gestione delle attività formative.....	23
5.	Gestione delle attività: variazione attività.....	24
6.	Gestione delle attività: monitoraggio.....	25
7.	Gestione delle attività: adempimenti conclusivi	25
8.	Gestione delle attività: chiusura delle operazioni	26
9.	Aspetti finanziari: procedura per l'erogazione dei contributi- Anticipazione	26
10.	Aspetti finanziari: procedura per l'erogazione dei contributi- Erogazione intermedia.....	26
11.	Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto.....	26
<i>APPENDICE 1 - Percorsi triennali in sperimentazione del sistema formativo duale: articolazione didattica</i>		28



I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Riferimenti legislativi e normativi

Il presente avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 17 maggio 1999, n. 144 recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" e in particolare l'articolo 68;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- Legge del 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247";
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
- Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- D.I. del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";



- Decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183 e, in particolare, l'articolo 32, comma 3;
- Decreto 12 ottobre 2015 Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" ;
- Protocollo di Intesa sull'attuazione del progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale" siglato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione del Veneto il 13/1/2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 698 del 24.5.2011 "Attività di formazione iniziale finanziate dalla Regione Veneto. Approvazione studio per l'applicazione unità di costo standard (regolamento Ce n. 1083/2006)", e successive modifiche e integrazioni;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e Decreto Dirigenziale n. 123 del 18/2/2014 con cui in linea con l'impianto definito dalla DGR 2646/2012 sono stati approvate le disposizioni e la modulistica per lo svolgimento degli esami per il diploma professionale a conclusione dei percorsi di quarto anno di IeFP;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30.12.2015: "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..".

2. Obiettivi generali

Il presente avviso è riferito alla progettazione percorsi triennali di istruzione e formazione per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione formazione nella sezione servizi del benessere, da realizzare nell'ambito della sperimentazione del sistema di formazione duale.

La sperimentazione in oggetto ha l'intento di contrastare la dispersione scolastica, rafforzando il collegamento tra istruzione e formazione professionale e mondo del lavoro, e di favorire la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro e l'occupabilità dei giovani attraverso gli strumenti dell'apprendistato per la qualifica professionale e dell'alternanza scuola lavoro.

3. Tipologie progettuali

In adesione all'avviso possono essere presentati progetti per la realizzazione nel triennio 2016/2019 di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale, da realizzare esclusivamente sperimentando il sistema di formazione duale.

Ciascun progetto presentato dovrà prevedere la realizzazione di:

- nel 2016/2017 un intervento di primo anno tipo FI/Q1T di 990 ore;



- nel 2017/2018 un intervento di secondo anno tipo FI/Q2T di 990 ore, in prosecuzione;
- nel 2018/2019 dell'intervento di terzo anno tipo FI/Q3T di 990 ore, a completamento del triennio, a conclusione del quale sarà rilasciata la qualifica professionale.

Considerato l'elevato numero di iscrizioni che si registrano ogni anno nel comparto in oggetto, non sono ammissibili progetti per percorsi a qualifiche differenziate.

In adesione al presente avviso possono essere presentati esclusivamente progetti finalizzati al conseguimento della qualifica di "operatore del benessere: indirizzo estetica" o "operatore del benessere: indirizzo acconciatura", a pena di esclusione.

I progetti per percorsi triennali con sperimentazione del sistema duale nelle sezioni comparti vari ed edilizia sono oggetto di avviso specifico.

3.a. Caratteristiche degli interventi

I percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale che sperimentano il sistema formativo duale:

- sono realizzati nel rispetto dei livelli essenziali della prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs. 226/2005;
- sono finalizzati al conseguimento di qualifiche ascrivibili alle figure di "operatore del benessere: indirizzo acconciatura" o "operatore del benessere: indirizzo estetica" individuate dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011 e del 19/1/2012;
- integrano il percorso di formazione svolto presso il CFP presso cui lo studente è iscritto, con periodi di applicazione pratica realizzati attraverso gli strumenti dell'impresa simulata, dell'alternanza scuola lavoro e dell'apprendistato per la qualifica professionale.

I periodi di applicazione pratica che caratterizzano i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale realizzati in sperimentazione del sistema duale non possono essere inferiori a:

- nel primo anno del triennio: 400 ore annue in impresa simulata. L'impresa simulata è rivolta in particolare agli studenti quattordicenni del primo anno del percorso triennale, ed ha una funzione propedeutica all'alternanza scuola lavoro o all'apprendistato;
- nel secondo anno del triennio: 400 ore annue di formazione in azienda in alternanza scuola lavoro oppure minimo 40% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto al CFP sia stato assunto in contratto di apprendistato per la qualifica ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D. Lgs. 81/2015;
- nel terzo anno del triennio: 500 ore annue di formazione in azienda in alternanza scuola lavoro oppure minimo 50% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto al CFP sia stato assunto in contratto di apprendistato per la qualifica ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D. Lgs. 81/2015.

La qualifica viene conseguita a conclusione del percorso triennale e alla scadenza del contratto di apprendistato per la qualifica, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 18 della L.R. 10/1990 e regolate dalle disposizioni regionali.

È possibile inserire in contratti di apprendistato per la qualifica anche ragazzi iscritti al primo anno del percorso triennale, purché abbiano compiuto il quindicesimo anno di età.

ALTERNANZA

L'attivazione dell'alternanza presuppone la presenza di un accordo tra CFP e azienda presso cui lo studente frequenterà i periodi di applicazione pratica.



L'accordo deve definire gli obiettivi e le azioni, le modalità organizzative e le modalità di verifica e controllo dell'apprendimento, di valutazione e certificazione delle competenze acquisite.

Il percorso duale in alternanza scuola lavoro deve essere progettato con riferimento sia alle attività in aula sia ai periodi di permanenza in azienda con la condivisione e la validazione dei diversi soggetti - CFP e datore di lavoro - che collaborano alla formazione dello studente.

L'alternanza presuppone inoltre la condivisione dei criteri e degli strumenti per il controllo e la valutazione e delle procedure per la gestione di eventuali criticità e disfunzioni.

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA

Il contratto di apprendistato per la qualifica presuppone:

- la stipula di un protocollo di intesa tra l'organismo di formazione e il datore di lavoro che assumerà lo studente;
- e la sottoscrizione di un piano formativo individuale tra Organismi di formazione presso cui lo studente è iscritto, il datore di lavoro e lo studente stesso o il titolare di responsabilità genitoriale.

Il protocollo di intesa tra l'organismo di formazione e il datore di lavoro e il piano formativo individuale sono redatti nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

Con il contratto di apprendistato per la qualifica lo studente assume il doppio status di studente e di lavoratore.

3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione

Al fine di innalzare la qualità dei percorsi di IeFP, in linea con l'orientamento espresso dalla Giunta regionale con DGR 2891 del 28/12/2012, i progetti dovranno prevedere l'erogazione di interventi individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione.

Questi interventi individuali, quantificati complessivamente nell'ambito di ciascun progetto in misura non superiore a 25 ore per intervento, possono riguardare sia studenti iscritti al percorso, sia giovani non iscritti che contattino il CFP in vista di un possibile inserimento in un percorso, e saranno finanziati con l'Unità di Costo Standard riportata al successivo punto 13.

Nel caso in cui dette attività siano rivolte a utenti interni possono essere svolte anche durante le attività ordinarie, distaccando l'utente dal gruppo classe per effettuare l'intervento individuale.

Fermo restando che dovrà essere garantito a ciascun utente un percorso formativo non inferiore a 990 ore, la frequenza dell'intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame.

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale



ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

5. Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D. Lgs. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accREDITAMENTO ai sensi della DGR n. 2120/2015 in capo al soggetto beneficiario.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'anno formativo 2016/2017.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR n. 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:

- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Sezione Formazione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.



Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

6. Destinatari

I percorsi triennali di istruzione e formazione attivati in esecuzione della presente Direttiva sono rivolti a giovani:

- soggetti all'obbligo di istruzione,
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009.

Per l'iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.

L'OdF che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.

È fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della qualifica professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione – formazione.

Pertanto eventuali richieste di iscrizione di allievi maggiorenni ai percorsi triennali possono essere accolte solo in continuità didattica con un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso un CFP o una Scuola secondaria di secondo grado, ovvero in presenza di una specifica intesa tra l'Organismo di formazione e le Istituzioni scolastiche o i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti per un progetto integrato finalizzato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e all'acquisizione di crediti formativi per la prosecuzione nei percorsi triennali, che dovrebbero assicurare l'inserimento dell'allievo maggiorenne nel secondo anno di un percorso triennale.

Al di fuori delle ipotesi di continuità didattica la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maggiorenni o di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP può essere accolta a discrezione dell'ente, ma non rileva né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali.

Eventuali utenti accolti dall'OdF anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto".

L'assenza dei requisiti nei destinatari che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste previste al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l'avvio.

Per frequentanti si intendono utenti, anche non formati, che abbiano registrato un qualsiasi monte ore di presenza.

6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Considerato il carattere sperimentale dell'intervento e la forte componente di personalizzazione, che caratterizza la formazione secondo il sistema duale, i numeri minimi richiesti per l'attivazione dei percorsi sono inferiori rispetto a quelli richiesti nella IeFP ordinamentale.



I percorsi triennali in sperimentazione duale devono essere attivati con i seguenti numeri minimi:

Interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T): devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi. L'attivazione di un corso con un numero di studenti inferiore comporta la revoca integrale del contributo pubblico assegnato, qualora il corso attivato non raggiunga il numero minimo di frequentanti prima della scadenza del primo quarto del monte ore presso il CFP, in tempo utile per maturare la percentuale di frequenza richiesta dal D. Lgs. 226/2005 per l'idoneità all'anno successivo. E' fatto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20 giorni di lezione il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l'avvio. Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato un qualsiasi monte ore di presenza.

Interventi formativi di secondo anno (tipo FI/Q2T) da realizzare nel 2017/2018 devono essere attivati con un numero minimo di 12 studenti per corso.

Interventi formativi di terzo anno (tipo FI/Q3T), da realizzare nel 2018/2019 devono essere attivati con un numero minimo di 10 allievi.

Gli interventi avviati con numero regolare di allievi e conclusi con un numero di formati inferiore sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 13.b.

Si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore di formazione esterna all'azienda (presso il CFP) e il 75% del monte ore di formazione interna all'azienda.

6.b. Decurtazioni per sottonumero negli interventi di secondo e di terzo anno

Interventi di secondo anno e di terzo anno in deroga al numero minimo di allievi potranno essere riconosciuti solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo territoriale e di efficacia didattica dell'azione.

La richiesta di deroga dovrà essere presentata prima dell'avvio dell'intervento in sottonumero e comporta l'applicazione di una decurtazione pari al:

- 40% del contributo pubblico orario per i corsi di secondo anno;
- 30% del contributo pubblico orario per i corsi di terzo anno.

7. Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica dei percorsi formativi deve essere finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali definite nell'Accordo siglato il 27 luglio 2011 in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con Decreto interministeriale dell'11.11.2011.

Più in dettaglio, la progettazione didattica dei percorsi dovrà essere riferita:

- per le competenze di base, all'allegato 4 dell'Accordo del 27.7.2011;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche della figura, al Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 2 all'Accordo del 27.7.2011.

I contenuti didattici degli interventi progettati dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a. per la qualifica di "Operatore del benessere: indirizzo estetica" (finalizzata a esercitare la professione di estetista in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) L.R. 29/1991), i contenuti didattici troveranno riferimento nel "Programma didattico di qualifica professionale estetista" riferito al percorso da 1900 ore approvato in allegato D alla DGR 3290 del 21.12.2010. La qualifica "Operatore del benessere: indirizzo estetica" conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:



- l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "estetista";
 - l'inserimento lavorativo presso un'impresa di estetica.
- b. per la qualifica di "Operatore del benessere: indirizzo acconciatura" (finalizzata a esercitare la professione di acconciatore in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) della legge 174/2005, i contenuti didattici troveranno riferimento nel programma riportato nell'allegato A alla DGR 1355/2012.
- La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:
- l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "acconciatore";
 - l'inserimento lavorativo presso un'impresa di acconciatura.

8. Metodologia

I percorsi formativi realizzati con il sistema formativo duale si caratterizzano per una visione integrata del processo educativo, in cui momento formativo e momento applicativo si fondono e in cui i risultati di apprendimento, attesi in esito al percorso, sono il frutto della combinazione tra lo studio teorico d'aula e forme di apprendimento pratico svolte in un contesto professionale.

La modalità formativa duale presuppone una stretta correlazione tra offerta formativa e contesto sociale ed economico del territorio e un collegamento organico delle istituzioni formative con il mondo del lavoro, indispensabile per garantire la partecipazione attiva delle imprese ai processi formativi.

Le metodologie didattiche devono favorire pertanto modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza in azienda.

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante il triennio) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari più contesti formativi e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea¹.

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica e che lo richiedano è rilasciato l'"Attestato di competenze" riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

I consigli di classe, a conclusione del secondo anno del percorso triennale e al termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per ogni studente il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione", di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, secondo il modello regionale approvato con DGR 3503 del 30.12.2010, che resterà agli atti del CFP e che verrà rilasciato d'ufficio a conclusione del percorso triennale ovvero su richiesta dell'allievo interessato che abbia maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

¹ La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.



Il medesimo certificato potrà essere rilasciato su richiesta dello studente anche prima della conclusione del secondo anno, per gli allievi che abbiano comunque maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il testo integrale della DGR 3503/10 è disponibile sul sito della Regione del Veneto all'indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> alla voce "Informazioni generali".

9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Per il presente avviso possono presentare progetti:

- gli Organismi di Formazione iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo;
- gli Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90-giorni successivi alla data di scadenza dell'avviso.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.

Al fine di coordinare l'azione di "Sostegno di percorsi di IeFP nell'ambito del sistema duale" (Linea 2 della sperimentazione), oggetto del presente avviso, con l'azione della Linea 1 "Sviluppo e rafforzamento del sistema di placement nei CFP", curata da Italia Lavoro, ai progetti presentati da CFP selezionati per la Linea 1 sarà assegnato un punteggio prioritario individuato al successivo punto 15.c.

10. Conseguenze della sospensione dell'accREDITAMENTO

I soggetti sospesi dall'accREDITAMENTO non possono presentare progetti né come proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione.

I progetti presentati da Odf sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accREDITAMENTO sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili.

La sospensione dell'accREDITAMENTO intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'Odf in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accREDITAMENTO del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accREDITAMENTO sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'Odf.

11. Forme di partenariato

I percorsi attuati con il sistema formativo duale presuppongono una strettissima correlazione tra l'istituzione formativa e le aziende che accolgono gli studenti in alternanza o in contratto di apprendistato e devono essere



finalizzati ad assicurare a tutti gli iscritti al corso, un inserimento in azienda, almeno nella formula dell'alternanza scuola-lavoro.

Tale circostanza è documentabile allegando al progetto partenariati aziendali - preferibilmente esclusivi - espressamente riferiti all'accoglienza degli studenti in azienda durante il secondo e il terzo anno del percorso, e sarà oggetto di valutazione di merito.

L'eventuale sostituzione di partner aziendale, successivamente all'approvazione del progetto, è ammessa solo se le imprese proposte presentano caratteristiche analoghe, in termini di filiera e/o comparto merceologico e dimensioni.

I partner aziendali partecipano alla progettazione dei percorsi, in riferimento:

- alla individuazione di conoscenze e abilità destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio;
- alla coprogettazione con l'organismo di formazione del piano formativo individuale elaborato per ciascun studente

e collaborano con i CFP nella valutazione dei risultati di apprendimento conseguiti da ciascun studente con la formazione svolta in azienda.

Nell'ambito di ciascun progetto possono essere attivate, inoltre, forme di partenariato:

- tra Organismi di Formazione;
- con Istituti scolastici;
- e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc.

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nel formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

12. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

13. Risorse disponibili e vincoli finanziari

L'azione di "Sostegno di percorsi di IeFP nell'ambito del sistema duale" (Linea 2 della sperimentazione), oggetto del presente avviso, è finanziata con fondi nazionali ripartiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, sulle risorse di cui all'art. 68 comma 4 della legge 144 del 1999, così come integrate dall'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Ogni annualità del riparto nazionale è destinata al finanziamento dell'intero percorso che serve a condurre la persona al conseguimento del titolo finale.



Pertanto ai progetti per percorsi triennali di istruzione e formazione che sperimentano il sistema di formazione duale, utilmente collocati in graduatoria, sarà assegnato un contributo pubblico che copra il finanziamento dell'intero triennio, fino al conseguimento della qualifica finale.

Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente avviso ammontano complessivamente a euro € 2.538.150,00.

Il contributo pubblico massimo assegnato a ciascun progetto viene calcolato applicando le seguenti Unità di Costo Standard:

SEZIONE 2: SERVIZI DEL BENESSERE		
RISORSE STANZIATE	UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI	UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENTO/ PERSONALIZZAZIONE
Euro 2.538.150,00 a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con il Decreto MPLS n. 417/I/2015 del 17/12/2015, che confluiranno nel capitolo di nuova istituzione chiesto con nota prot. n. 141327 del 12/4/2016.	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori: - UCS oraria = 77,50 euro per ora corso; - UCS allievo = 462,00 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 77,50 * monte ore triennio + contributo pubblico allievo = 462,00 * n. allievi (nel limite massimo di € 6.930,00) * 3 annualità	Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 2.850,00 per progetto)

Le risorse stanziare consentono di finanziare 10 percorsi triennali di istruzione e formazione nella sezione Servizi del benessere, al fine di attivare almeno un nuovo percorso triennale di IeFP per provincia.

Lo stanziamento consente inoltre di attivare un intervento aggiuntivo per provincia nelle Province di Padova, Treviso e Venezia, dove l'offerta formativa nel comparto servizi del benessere si è ridotta tra il 2014/2015 e il 2015/2016.

13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:

- testi scolastici.
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.



Nel sito ufficiale della Regione², è disponibile il “Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione” che dovrà essere consegnato a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell’orario scolastico.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni rileva ai fini della sospensione e/o della decadenza ai sensi della DGR 2120 del 30.12.2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”.

13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati inferiore al numero di avviati, sarà decurtato il contributo pubblico allievo in misura corrispondente.

Il costo standard allievo viene riconosciuto solo con riferimento agli studenti che abbiano frequentato il 75% del monte ore di formazione esterna all’azienda (presso il CFP) e il 75% del monte ore di formazione interna all’azienda.

Per gli interventi che si concludono con un numero di allievi formati inferiore alle 10 unità, il soggetto beneficiario dovrà comunque presentare in sede di verifica rendicontale, per singolo utente che non ha raggiunto la percentuale minima di frequenza prevista in Direttiva, idonea documentazione atta a dimostrare le misure poste in essere dal soggetto beneficiario per contrastarne l’abbandono.

14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, rispettando la seguente procedura:

PASSAGGIO 1 – Acquisizione del Formulario di progetto attraverso l’Applicativo di presentazione progetti

- accesso - tramite l’area riservata del portale regionale (<http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori>) - all’applicativo di acquisizione on-line dei progetti, con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per i soggetti ammessi alla presentazione di proposte progettuali; verrà assegnata un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;
- per i soggetti non in possesso di credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l’applicativo accessibile dall’area riservata del portale regionale (<http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori>), successivamente sarà possibile l’accesso all’applicativo di acquisizione on-line dei progetti;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso l’apposita funzione dell’applicativo, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, per ciascuna apertura di sportello; il passaggio in stato “confermato” è irreversibile, e l’operazione non consente successive modifiche del progetto;

PASSAGGIO 2 – Presentazione della domanda di ammissione e della relativa modulistica a mezzo PEC

² Disponibile all’indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> alla voce “Gestione” nella cartella zippata “Direttive e Modulistica di gestione”.



- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, per ciascuna apertura di sportello, della scansione della **domanda di ammissione al finanziamento**, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente con firma autografa, a cui dovrà essere apposta la **firma digitale**, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da:
 - scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
 - scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner;
 - scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative.

Il passaggio del progetto in “stato confermato”, attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, deve in ogni caso avvenire prima della presentazione della domanda e della relativa modulistica, quindi prima dell'invio della PEC, pena l'inammissibilità del progetto.

Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell'applicativo di presentazione progetti.

Le domande di ammissione al finanziamento e la relativa modulistica dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto – Sezione Formazione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazione@pec.regione.veneto.it.

Nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Sperimentazione duale – Percorsi triennali di IeFP – Sezione servizi del benessere” e all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico “Sezione Formazione”.

Nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **“Sezione Formazione”**.

Il messaggio dovrà contenere **un unico allegato**, in formato “.PDF”, “.p7m” o simili, afferenti al formato **“Portable Document Format”**, sottoscritto con **firma digitale**, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. I messaggi email contenenti allegati in formati diversi da quelli indicati, anche se firmati digitalmente, non sono infatti riconosciuti dal server di posta elettronica certificata e vengono “ripudiati” dal sistema stesso, con conseguente mancata consegna del messaggio PEC.

In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di generazione e di verifica delle sottoscrizioni digitali “SHA-256” o successivi³.

A ciascuna domanda di ammissione a finanziamento trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere **un unico messaggio PEC di trasmissione**.

Le modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec>.

³ Si veda l'art. 4, comma 2, del DPCM 22/2/2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 3, 36, comma 2, e 71” e l'art. 4 del deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. Per la definizione dei requisiti dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica, nonché per la loro validità sul piano probatorio e la loro efficacia si veda inoltre gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82/2005.



Come previsto dall'Informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 Luglio 2013, **l'imposta di bollo**, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati sui documenti inviati.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F23 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo modello F23 la domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una **dichiarazione sostitutiva**⁴, ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale il Soggetto Proponente dovrà riportare la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

Il formulario per la presentazione dei progetti, che sarà successivamente approvato con Decreto del Direttore della Sezione Formazione, sarà fornito unicamente a scopo di diffusione.

La Sezione Regionale Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5026 – 5061 – 5071 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9 alle 13;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795131 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione del portale regionale dedicato alla Formazione⁵.

15. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati a partire dai criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020, tenuto conto delle specifiche caratteristiche della sperimentazione in oggetto.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

15.a. Criteri di ammissibilità

⁴ In attuazione del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e conformemente alla DGR n. 1050/2013, le disposizioni in merito alla trasmissione della corrispondenza all'Amministrazione regionale a mezzo PEC e all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo sono disponibili nel portale regionale, al link: http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=245ae6e2-2bd1-4df5-8e65-ba99470e1dea&groupId=36735.

⁵ La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Sezione Formazione sono disponibili al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fse>.



Tali criteri riguardano la presenza nel progetto dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto.

15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto:

1. **Termini:** rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando;
2. **Modalità:** rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. **Documentazione:** completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente:** sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando.
5. **Partenariato:** rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti) o vietati;
6. **Destinatari:** corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal bando;
7. **Durata e Articolazione:** coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel bando, corretta localizzazione dell'intervento;
8. **Parametri di costo:** rispetto dei parametri di costo indicati nel bando;
9. **Ulteriori Requisiti:** conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero (ove previsto) conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro; conformità in materia di aiuti di stato nei casi in cui il beneficiario finale sia un'impresa privata. Assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell'accREDITAMENTO.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

15.c. Griglia per la scheda di valutazione

PARAMETRO 1	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
	- grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico locale di riferimento,	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
	- circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento;	Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 2	OBIETTIVI PROGETTUALI	LIVELLO	MAX PUNTI
	- grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando;	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti



		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 3	QUALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
	– qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; – qualità dell’impianto complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell’individuazione delle metodologie e degli strumenti	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 4	METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE	LIVELLO	MAX PUNTI
	- utilizzo di metodologie didattiche innovative per la realizzazione dell’intervento; metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l’articolazione del progetto e i contenuti proposti; - qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: • progetti che prevedano l’attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l’azione	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 5	PARTENARIATO: QUALITÀ DEI PARTNER	LIVELLO	MAX PUNTI
	▪ Presenza di partenariati aziendali esclusivi disponibili ad accogliere studenti in azienda per l’alternanza scuola-lavoro ▪ Localizzazione dei partner aziendali ▪ coinvolgimento operativo del partner aziendale in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell’iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 6	PARTENARIATO: QUANTITÀ DEI PARTNER	LIVELLO	MAX PUNTI
	▪ Numero di partner aziendali disponibili ad	Insufficiente	0 punti



	accogliere studenti in azienda per l'alternanza scuola-lavoro ▪ Numero di partner coinvolti	Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 7	QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	LIVELLO	MAX PUNTI
	Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale pregressa rilevata dai dati consolidati del 2014/2015 (assenza di controlli di primo livello conclusi con esito irregolare, assenza di provvedimenti di sospensione dall'accREDITAMENTO pregressi, questionari di gradimento somministrati regolarmente e che abbiano riportato una valutazione complessiva uguale o superiore alla media delle valutazioni riportate da tutti gli Odf, assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico)	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 8	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	LIVELLO	MAX PUNTI
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di avvio dei progetti calcolata sulla base dei risultati del Piano annuale di formazione iniziale a.f. 2015/2016.	0%	0 punti
		1 – 75%	1 punto
		76 – 100%	2 punti
PARAMETRO 9	PARTECIPAZIONE LINEA 1	LIVELLO	MAX PUNTI
	Progetto da realizzare presso un CFP selezionato da Italia Lavoro per partecipare alla Linea 1 della sperimentazione sistema duale	NO	0 punti
		SI	4 punti

Precisazioni

- In ragione della programmazione degli interventi formativi su base provinciale stabilito al punto 13 della presente Direttiva, sarà redatta una graduatoria di merito dei progetti pervenuti, specifica per ogni provincia.
- L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri da 1 a 7 sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.
- Per il parametro, "Grado di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione all'ultimo Piano annuale di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 0 punti.
- Per il parametro "Qualità di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti.
- In ciascuna graduatoria provinciale sono finanziati in ordine decrescente i progetti in base al punteggio, fino ad esaurimento delle risorse.



16. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Sezione Formazione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Sezione Formazione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it⁶, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

17. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it⁷, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 12 novembre 2016 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.

I percorsi di secondo anno e di terzo anno possono essere avviati solo previa conclusione dell'intervento di cui costituiscono prosecuzione.

Il percorso triennale deve concludersi entro il 31/8/2019, fatte salve eventuali proroghe riferite ai contratti di apprendistato in essere.

19. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della Sezione Formazione.

21. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni

⁶ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> alla voce "Sperimentazione duale"

⁷ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> alla voce "Sperimentazione duale".



II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

Premessa

Per gli interventi regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari, qualora non siano in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva stessa.

Nel Testo unico beneficiari ogni riferimento allo “stage/tirocinio” deve intendersi sostituito con “formazione in azienda”

Inoltre, limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.

1. Disposizioni generali: Adempimenti dei beneficiari

Il punto j viene sostituito con il seguente:

- j. non utilizzare i destinatari degli interventi per attività di produzione aziendale durante le ore di formazione, sotto qualunque forma e modalità, sia a titolo oneroso che gratuito, a pena di revoca del contributo fermo quanto previsto dalla Direttiva.

2. Gestione delle attività: Pubblicizzazione delle iniziative

L'intero punto viene sostituito con il seguente.

I soggetti attuatori sono tenuti a informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che il progetto costituisce sperimentazione del sistema formativo duale finanziato con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi dell'O.M. n. 87 del 3/12/2004.

Le modalità di pubblicizzazione devono essere adeguate alle dimensioni e alla tipologia del target, ossia devono tendere a raggiungere il maggior numero di potenziali destinatari.

Devono comunque essere garantite forme minime di pubblicizzazione, come la pubblicazione sul sito web pubblico, del titolare del progetto, ed eventualmente del partner incaricato della specifica attività.

In ogni caso, la pubblicizzazione deve essere pianificata in modo da garantire la diffusione del messaggio ai potenziali destinatari per un periodo di almeno 20 giorni continuativi.

Gli interventi informativi e pubblicitari devono essere coerenti con il piano di comunicazione della Regione del Veneto.

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico, devono recare i seguenti loghi:

- Repubblica Italiana;
- Regione del Veneto;

Inoltre, l'Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. Il logo dovrà essere utilizzato dall'Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali. L'utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link www.regione.veneto.it/web/formazione/accreditamento

In tale guida, è indicato il corretto utilizzo del logo nei contesti promozionali.

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il procedimento di sospensione di cui alla DGR 2120/2015

La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, potrà essere ricondotta alla fattispecie della irregolare registrazione e controllo delle attività, con le conseguenze previste al punto “Decurtazioni, revoche e sospensioni cautelative del finanziamento”.

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.



3. Gestione delle attività: Inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento

Il punto è integrato con il seguente testo.

Le iscrizioni ai percorsi triennali successive all'avvio dovranno essere comunicate alla Sezione Formazione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

Nel caso di iscrizioni successive alla scadenza del primo quarto del monte ore riferito alla formazione presso il CFP o di richieste di inserimenti direttamente al secondo anno di allievi minorenni che non abbiano frequentato il primo anno del ciclo formativo, ma che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l'ente dovrà attivare un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, secondo le disposizioni sui passaggi tra sistemi, in corso di definizione e che saranno oggetto di successive disposizioni specifiche.

4. Gestione delle attività: Gestione delle attività formative

Il punto è integrato con il seguente testo.

In base alla DGR 1368 del 30/7/2013, in analogia con la gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale GAFSE il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005) entro il termine indicato al punto 18 della presente Direttiva

È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.

Visite di studio/aziendali/didattiche

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.

Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriali.

Nel caso di utilizzo del Registro On line, la visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.

La visita didattica sarà annotata nel registro di presenza, unitamente alle firme degli allievi partecipanti e dei docenti accompagnatori, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.

Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.

Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.



La Sezione Formazione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.

Sulla scorta di tale valutazione la Sezione Formazione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.

Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

Sicurezza

In base al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, la formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi all'Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di stagisti e tirocinanti, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

5. Gestione delle attività: variazione attività

Il punto viene così interamente sostituito.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti in Direttiva.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.

Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale GAFSE.

In base all'art. 21 del D. LGS 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".

Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Sezione Formazione, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE.

Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini dell'accreditamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l'apposita modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura.

In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitale, e dovrà allegare copia della documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.

Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.



6. Gestione delle attività: monitoraggio

Il punto viene così integrato.

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso Centri di Formazione Professionale accreditati.

7. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi

Il punto viene così integrato.

Scrutini – percorsi triennali di IeFP

In base all'art. 8 comma 3 del D.M. 12/10/2015 per l'ammissione agli scrutini del primo e del secondo anno gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore di formazione presso il CFP e almeno il 75% delle ore di formazione in azienda, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

Sono fatte salve eventuali successive disposizioni – da adottare sentito il MIUR – sulla possibilità di ammettere agli scrutini anche allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato il percorso per la percentuale di ore minima richiesta, ma per i quali il Consiglio di classe di poter formulare un giudizio di idoneità.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, la decisione relativa all'ammissione degli allievi agli scrutini spetta comunque al Consiglio di classe in funzione agli esiti delle verifiche intermedie e dell'impegno didattico di ciascun allievo.

Per i corsi di primo e secondo anno, la dichiarazione sulla frequenza degli allievi sarà redatta sul modello regionale e allegata al verbale di scrutinio.

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

Entro 30 giorni dal termine del progetto il beneficiario inoltra alla struttura competente il pdf del verbale degli scrutini finali redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile sul sito internet della Regione Veneto) accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli allievi.

Riconoscimento della qualifica

Il corso è ritenuto valevole ai fini del rilascio della qualifica solo allorché sia rispettata la durata prevista a progetto.

Prove d'esame finali

In base all'art. 8 comma 3 del D.M. 12/10/2015 per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore di formazione presso il CFP e almeno il 75% delle ore di formazione in azienda, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

Sono fatte salve eventuali successive disposizioni – da adottare sentito il MIUR – sulla possibilità di ammettere agli esami anche allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato il percorso per la percentuale di ore minima richiesta, ma per i quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità. Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

La dichiarazione sulla frequenza di almeno il 75% delle ore di formazione presso il CFP e di almeno il 75% delle ore di formazione in azienda, richiesta dalle vigenti disposizioni sulle modalità di svolgimento delle prove finali è allegata alla circolare regionale n. 10 del 17.05.91, deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo.



A conclusione del percorso triennale verrà inoltre rilasciato d'ufficio il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione"⁸, di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, qualora non precedentemente consegnato.

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Sezione Formazione la proposta di calendario esami utilizzando l'apposito applicativo on line (ARCODE)⁹.

Gli studenti con contratto di apprendistato per la qualifica possono essere ammessi all'esame finale alla scadenza del contratto di apprendistato, costituendo una apposita commissione, o ammettendo lo studente all'esame programmato per percorsi di istruzione e formazione, finalizzati al conseguimento della medesima qualifica.

Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali. La qualifica conseguita a conclusione del percorso può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

In base al disposto dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 25.7.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) come modificato dalla Legge 15.7.2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) l'obbligo per gli stranieri di esibire i documenti inerenti al soggiorno non sussiste per i provvedimenti attinenti le prestazioni scolastiche obbligatorie.

8. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni

Il punto viene così integrato.

Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale dell'esame finale accompagnato dalla documentazione sui dati di frequenza dell'utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso.

9. Aspetti finanziari: procedura per l'erogazione dei contributi- Anticipazione

La frase "La gestione finanziaria dei progetti prevede, come detto, l'erogazione di una prima anticipazione per un importo fino al 40% del contributo previsto in sede di approvazione del progetto, salvo diverse indicazioni contenute nella Direttiva di riferimento. Al fine di ottenere l'anticipazione prevista dal bando, il beneficiario presenterà, una prima richiesta di anticipazione, dopo la firma dell'atto di adesione e l'avvio delle attività."

viene sostituita con:

"La gestione finanziaria dei progetti prevede, l'erogazione di una prima anticipazione per un importo fino al 40% del contributo previsto per la prima annualità del percorso triennale approvato".

10. Aspetti finanziari: procedura per l'erogazione dei contributi- Erogazione intermedia

La frase "al fine di velocizzare il processo di controllo ed erogazione, ciascuna richiesta di erogazione intermedia dovrà essere indicativamente di importo pari almeno al 25% del contributo pubblico previsto."

viene sostituita con la seguente:

"al fine di velocizzare il processo di controllo ed erogazione, ciascuna richiesta di erogazione intermedia dovrà essere indicativamente di importo pari almeno al 25% del contributo pubblico previsto per la singola annualità".

11. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto.

La frase "...Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di riferimento...."

viene sostituita con la seguente:

⁸ Disponibile all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> >"Informazione generali" >"Certificato assolvimento obbligo di istruzione"

⁹ Disponibile all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> > "Applicativo presentazione proposte di commissione"



“Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto triennale indicato nella presente Direttiva”.



APPENDICE 1 - Percorsi triennali in sperimentazione del sistema formativo duale: articolazione didattica

I percorsi triennali in sperimentazione del sistema formativo duale sono attuati in esecuzione delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale del biennio in obbligo di istruzione con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al DM 139 del 22.9.2007,
- per la parte culturale in esito al triennio con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno della istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011,
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze specifici della figura - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali previsti nel Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 2 all'Accordo del 27.7.2011.

Quadro orario dei percorsi triennali in sperimentazione del sistema formativo duale**Primo anno (990 ore)**

<i>formazione professionale diretta al conseguimento di competenze tecnico-professionali, realizzata anche con la modalità dell'impresa simulata</i>	<i>Minimo 400 ore di applicazione pratica</i>
<i>formazione di base diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione:</i> <i>assi culturali</i>	<i>Massimo 590 ore</i>
- Asse dei linguaggi comprensivo	
- Asse matematico	
- Asse scientifico-tecnologico	
- Asse storico-sociale	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
<i>accoglienza</i>	
ore totali di formazione	990

Secondo anno (990 ore)

<i>formazione professionale diretta al conseguimento di competenze tecnico-professionali, realizzata in alternanza scuola lavoro o in contratto di apprendistato per la qualifica professionale</i>	<i>Minimo 400 ore annue di formazione in azienda in alternanza scuola lavoro oppure minimo 40% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto al CFP sia stato assunto in contratto di apprendistato per la qualifica ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D. Lgs. 81/2015</i>
<i>formazione culturale diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione: assi culturali</i> - Asse dei linguaggi - Asse matematico - Asse scientifico-tecnologico - Asse storico-sociale - Insegnamento religione cattolica e attività motorie <i>accoglienza</i>	<i>Massimo 594 ore</i>
ore totali di formazione	990

Terzo anno (990 ore)

<i>formazione professionale diretta al conseguimento di competenze tecnico-professionali, realizzata in alternanza scuola lavoro o in contratto di apprendistato per la qualifica professionale</i>	<i>Minimo 500 ore annue di formazione in azienda in alternanza scuola lavoro oppure minimo 50% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto al CFP sia stato assunto in contratto di apprendistato per la qualifica ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D. Lgs. 81/2015</i>
completamento della formazione culturale diretta all'acquisizione degli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno previsti nell'Allegato 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011 - Competenza linguistica (in continuità con l'Asse dei linguaggi) - Competenza matematica, scientifico-tecnologica (in continuità con gli Assi matematico e scientifico-tecnologico) - Competenza storico, socio – economica (in continuità con l'Asse storico-sociale) - Insegnamento religione cattolica e attività motorie accoglienza	<i>Massimo 495 ore</i>
ore totali di formazione	990



Il monte ore del terzo anno include le ore dedicate all'esame finale

